

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 12 maggio 2006, n. 114/2006

Elezioni amministrative di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2006 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006 - Principio di salvaguardia della validità del voto.

In vista dello svolgimento delle elezioni indicate in oggetto, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. Sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Tali norme stabiliscono, come è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge nonché la costante giurisprudenza in materia, si rappresenta quanto segue.

In base al suddetto principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/60, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (sentenze della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2291 del 12 aprile 2001, n. 1897 del 2 aprile 2001, n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 199 del 25 febbraio 1997 e n. 853 del 29 luglio 1997).

Si rammenta, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.